



COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 del 03/07/2013

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

OGGETTO: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.**

L'anno **duemilatredici** addì **tre** del mese di **luglio** alle ore **20:45**, convocato con le prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

VOGLI MASSIMILIANO	P	PRUDENTINO CLAUDIO	A
FERRETTI STEFANO	P	PALMIERI CRISTINA	P
CESARI FLAVIA	P	GIOVANNINI MONIA	P
CHIARI MATTEO	A	TARTARI LUCA	P
MEI MILLA	P	CARATI CARLA	P
TESTONI VALENTINO	P	ALBERTI STEFANO	P
ZAMBRANO GIUSEPPE	A	LIBRENTI EMANUELA	P
FORNASARI MARCO	P	BONAZZA EDDA	P
BERGONZONI GIOVANNI	P		

Totale presenti: **14**

Totale assenti: **3**

Sono presenti gli Assessori Esterni: SUTERA DARIO.

Assenti giustificati i signori: CHIARI MATTEO, ZAMBRANO GIUSEPPE, PRUDENTINO CLAUDIO.

Partecipa il Segretario Comunale del Comune, Dott. **DAGA LUIGI**.

In qualità di SINDACO, il Sig. **VOGLI MASSIMILIANO** assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Designa Scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg.ri Consiglieri (art. 30 Regolamento Consiglio Comunale):

BERGONZONI GIOVANNI

TESTONI VALENTINO

BONAZZA EDDA

OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;
- d) l'articolo 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 L. n. 214/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, prevede espressamente che: "13-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Tenuto conto che non tutto il gettito dell'imposta municipale propria confluisce nelle casse dei comuni in quanto:

- a) per l'anno 2012, in forza dell'articolo 13, comma 11, del citato decreto legge n. 201/2011, è stata riservata allo Stato una quota pari allo 0,38% (metà dell'aliquota base) su tutti gli immobili fatta eccezione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- b) per l'anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forza dell'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012 come di seguito indicato:
 1. che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato;
 2. che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono aumentare l'aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta eccezione per le categorie D/10;
 3. che il gettito dei restanti immobili (fabbricati, terreni e aree) è interamente incassato dal comune;
 4. la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra

citare ed in particolare per effetto dell'attribuzione dell'intero gettito dell'imposta a favore dei comuni, fatta eccezione per gli immobili di categoria D assumendo il gettito ad aliquota di base, senza considerare eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

Richiamato il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, recante "*Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo*" il quale, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,

a) all'articolo 1, comma 1, sospende per le seguenti categorie di immobili il versamento della prima rata di acconto dell'imposta:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;
- terreni agricoli e fabbricati rurali.

b) all'articolo 2, comma 1, ultimo periodo stabilisce che "*in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili è fissato al 16 settembre 2013*";

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 28/09/2012, esecutiva ai sensi di legge;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Viste le circolari del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 29 aprile 2013 e n. 2/DF del 23 maggio 2013;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 16/05/2012 con la quale sono state approvate aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2012;

Visto lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2013 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.67 in data 13/06/2013, immediatamente eseguibile;

Analizzati lo schema di bilancio per l'esercizio 2013 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio:

- la necessità di assicurare un maggior gettito rispetto alle aliquote e detrazioni di base di € 300.000,00;

Valutato che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l'aumento dell'aliquota di base per le seguenti fattispecie:

- Aree edificabili,
- Terreni agricoli,
- Altri fabbricati;

Visto il parere del Revisore Unico n. 8 del 20/06/13;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento de quo;

Dato atto che gli interventi, così come trascritti nel processo verbale integrale, verranno allegati alla delibera consiliare di loro approvazione della prima seduta utile successiva;

Con voti n. 10 favorevoli, n. 4 astenuti (Consiglieri Carati Carla, Bonazza Edda, Alberti Stefano e Librenti Emanuela), n. 0 contrari dei n. 14 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2013, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

Tipologia	Aliquota
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE	0,4%
Fattispecie: Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00	
ALIQUOTA AGEVOLATA – FABBRICATI ABITATIVI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE POSSEDUTI A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE RISIEDONO IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI	0,4%
Fattispecie: Si applica l'aliquota per l'abitazione principale all'unità immobiliare	

<p>posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>La sussistenza di tali requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro la data del 31/12 dell'anno d'imposta.</p> <p>Se la situazione rimane invariata l'autocertificazione è valida anche per gli anni successivi.</p>	
ALIQUOTA AGEVOLATA – FABBRICATI ABITATIVI	0,85%
<p>Fattispecie: Si applica agli immobili di categoria abitativa da A1 a A9: - locati a canone concordato ai sensi della L. 431 del 9/12/1998 articolo 2 comma 3; - concessi in comodato gratuito fra parenti entro il primo grado adibiti ad abitazione principale dei beneficiari.</p> <p>La sussistenza di tali requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro la data del 31/12 dell'anno d'imposta.</p> <p>Se la situazione rimane invariata l'autocertificazione è valida anche per gli anni successivi.</p>	
ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI (ORDINARIA)	0,95%
<p>Fattispecie: Si applica a tutte le tipologie di immobili non comprese in quelle precedenti.</p> <p>In particolare per i fabbricati di categoria abitativa da A/1 ad A/9 si applica a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. locati con regolare contratto registrato a canone libero; 2. concessi in comodato a parenti oltre il primo grado ed affini; 3. tenuti a disposizione con regolare iscrizione a ruolo ai fini TARES; <p>L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni.</p> <p>Questa aliquota si applica anche ai nuovi fabbricati costruiti e destinati alla vendita dalle imprese costruttrici, non locati e fino a quando permane tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine lavori.</p> <p>La sussistenza dei requisiti sopradescritti, previsti per i fabbricati di categoria abitativa e per i fabbricati destinati alla vendita, dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro la data del 31/12 dell'anno d'imposta.</p> <p>Se la situazione rimane invariata l'autocertificazione è valida anche per gli anni successivi.</p>	
ALIQUOTA PER FABBRICATI CHE RISULTANO NON UTILIZZATI	1,06%
<p>Fattispecie: Si applica alle categorie abitative da A/1 ad A/9 e alle loro pertinenze, che risultano non utilizzati.</p>	

ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,2%
Fattispecie: di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133.	
ALIQUOTA PER AREE EDIFICABILI di cui all'art.5 commi 5/6 D.Lgs.504/92	1,06%

2. Di dare atto che l'agevolazione prevista per i fabbricati abitativi adibiti ad abitazione principale posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero o sanitari comporta un onere a carico del bilancio di presunti € 4.000,00.
3. Per la fruizione di aliquote agevolate o di qualsiasi beneficio previsto da norme e regolamenti i soggetti passivi devono attestare, mediante apposita autocertificazione, la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste. L'autocertificazione deve essere consegnata o spedita entro il 31/12 dell'anno nel quale si sono verificate le condizioni. La dichiarazione si ritiene valida anche per gli anni successivi qualora non intervengono variazioni nei dati ed elementi riportati. Le agevolazioni non possono essere attribuite in assenza di autocertificazione e per i periodi antecedenti la presentazione della stessa.
4. Di dare atto che, visto il Decreto legge n. 54/2013 ed in considerazione delle modifiche introdotte dall'art. 1 L.228/12 che rendono incerto il gettito IMU e il Fondo di Solidarietà Comunale, potrà essere necessario rivedere le aliquote entro il 30/09/2013 per garantire gli equilibri di bilancio nel rispetto delle norme in materia.
5. Di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, l'articolo 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 L. n. 214/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 64/2013 mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
6. Con successiva e separata votazione, voti n. 10 favorevoli, n. 4 astenuti (Consiglieri Carati Carla, Bonazza Edda, Alberti Stefano e Librenti Emanuela), n. 0 contrari dei n. 14 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to VOGLI MASSIMILIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. DAGA LUIGI

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale online il 11/07/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to RAG. BRANDOLA CRISTINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.) e successive modificazioni, il giorno 03/07/2013.

[X] dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°)

Data, 03/07/2013

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data, 11/07/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. DAGA LUIGI



COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: I Settore Affari Generali, Istituzionali e Economico Finanziari
Proposta N° 33/2013

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

Favorevole Contrario

Data 20/06/2013	IL RESPONSABILE DEL SETTORE
	F.to RAG. CRISTINA BRANDOLA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

Favorevole Contrario

Data 20/06/2013	IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
	F.to RAG. CRISTINA BRANDOLA